



# Ordinanza dell'UFT concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT)

**Modifica del 19 dicembre 2018**

---

*L'Ufficio federale dei trasporti (UFT)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFT del 14 maggio 2012<sup>1</sup> concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Sezione 1: Prezzo delle tracce**

*Art. 2 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il supplemento non viene riscosso per le fermate nelle stazioni di smistamento di cui all'articolo 5.

*Art. 3 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Il prezzo per la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto (prezzo dell'energia elettrica) è di 11 ct./kWh. È ridotto del 40 per cento tutti i giorni dalle 22.00 alle 6.00 e aumentato del 20 per cento dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

<sup>3</sup> Se l'utente della rete non misura il consumo di energia elettrica o non comunica al gestore dell'infrastruttura il numero di veicolo a dodici cifre attribuito al veicolo motore, il consumo si calcola sulla base dei valori di riferimento di cui all'allegato 5 applicando un supplemento secondo l'articolo 20a capoverso 3 OARF.

<sup>4</sup> Per i veicoli privi di freni rigenerativi tali valori di riferimento sono moltiplicati per i seguenti fattori:

- a. fattore 1,45 per le corse del traffico regionale viaggiatori;
- b. fattore 1,15 per le altre corse.

<sup>1</sup> RS 742.122.4

*Titolo prima dell'art. 5*

## **Sezione 2: Prestazioni supplementari, pubblicazione**

*Titolo prima dell'art. 8*

## **Sezione 3: Attribuzione delle tracce**

*Titolo prima dell'art. 10a*

## **Sezione 4: Chiusura di tratte per lavori di costruzione**

*Art. 10a*            Tipi di chiusura di tratte  
(art. 11b cpv. 1-3 OARF)

<sup>1</sup> Le chiusure durante il fine settimana iniziano al più presto il venerdì sera dopo le ore di punta (OdP) e terminano al più tardi il lunedì mattina prima delle OdP.

<sup>2</sup> Le chiusure notturne prolungate iniziano al più presto la sera dopo le OdP e terminano al più tardi il mattino successivo prima delle OdP.

<sup>3</sup> Le catene di trasporto nel traffico viaggiatori sono garantite se il tempo di viaggio totale si allunga di non oltre 15 minuti per i viaggi di durata non superiore a un'ora in base a quanto pianificato, e di non oltre 30 minuti per i viaggi di durata superiore in base a quanto pianificato.

*Art. 10b*            Costi per le imprese di trasporto ferroviario in caso di chiusura di tratte  
(art. 11b cpv. 4 OARF)

In caso di chiusura di tratte le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi di:

- a. pianificazione e preparazione del servizio sostitutivo e delle deviazioni;
- b. prestazioni d'esercizio supplementari;
- c. assistenza ai clienti;
- d. distribuzione; e
- e. comunicazione.

*Art. 10c*            Indennizzo nel rimanente traffico  
(art. 11b cpv. 5 OARF)

<sup>1</sup> Nel traffico merci su tratte a scartamento normale, in caso di deviazioni su rotaia il gestore dell'infrastruttura versa all'impresa di trasporto ferroviario un indennizzo di 800 franchi per treno interessato, treni di servizio esclusi.

<sup>2</sup> Se la deviazione su rotaia non è possibile, l'indennizzo è di 1500 franchi per treno interessato.

<sup>3</sup> Su tratte a scartamento ridotto l'indennizzo equivale ai costi supplementari causati all'impresa di trasporto ferroviario.

*Art. 10d* Importo forfettario in caso di annuncio non tempestivo  
di una chiusura  
(art. 11b cpv. 6 OARF)

<sup>1</sup> Se non annuncia tempestivamente la chiusura di una tratta, il gestore dell'infrastruttura versa all'impresa di trasporto ferroviario un importo forfettario di 2000 franchi per treno interessato.

<sup>2</sup> Se la deviazione su rotaia non è possibile, l'importo forfettario è di 3000 franchi per treno interessato.

*Titolo prima dell'art. 11*

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

II

<sup>1</sup> L'allegato 1c è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 5 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019.

19 dicembre 2018

Ufficio federale dei trasporti:  
Peter Füglistaler

*Allegato 1c*  
(art. 1 cpv. 4 lett. b.)

**Prezzo di base in funzione dell'usura: prezzi dei tipi  
di veicoli per intervalli di velocità e intervalli di raggi secondo  
l'allegato 1<sup>b2</sup>**

<sup>2</sup> Non pubblicato nella RU. Consultabile gratuitamente sul sito dell'UFT:  
[www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Ordinanze  
del DATEC e dell'UFT.

*Allegato 5*  
(art. 3 cpv. 3)

## **Valori di riferimento forfettari relativi al consumo di energia elettrica**

Categoria di treno	Valore di riferimento (kWh per tkmL)	
	Veicoli con freni rigenerativi	Veicoli senza freni rigenerativi
1. Intercity/Eurocity	0.0235	0.0271
2. Treno diretto/Interregio	0.0235	0.0271
3. Treno regionale	0.0370	0.0537
4. Treno suburbano (S-Bahn)	0.0370	0.0537
5. Regioexpress	0.0310	0.0356
6. Treno merci a lunga percorrenza	0.0180	0.0207
7. Corsa con veicolo motore d'epoca	0.0303	0.0348
8. Treno merci trattore	0.0347	0.0399
9. Treno di locomotive	0.0410	0.0471
10. Treno di materiale rotabile vuoto del traffico viaggiatori	0.0295	0.0339

